

(N. 531-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1954

**Modifica alle tasse sui contratti di Borsa.**

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge, riconoscendo ormai uno stato di fatto per cui nel mercato a termine dei titoli e valori si usa contrattare a fermo od a premi e specialmente per questi, per periodi di tempo ben superiori ai 45 giorni previsti dal decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, e riconoscendo anche tale stato di fatto per la durata dei riporti, nello stabilire in 135 giorni la durata massima degli appositi contratti di borsa,

si fissa in una nuova tabella la tariffa regolante le tasse da applicarsi sui contratti stessi.

A seguito della presentazione e ormai dell'avvenuta approvazione del disegno di legge al titolo: « Disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata e per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merce » per cui è stato dato il via al funzionamento del mercato a termine nelle Borse merci a ciò

autorizzate, mercato che presuppone la stipulazione di contratti che, specie per alcuni prodotti, possono raggiungere i 180 giorni, nell'accogliere tale durata, si stabilisce anche, in altra apposita tabella, la nuova tariffa dei contratti che da 60 possono avere una durata fino a 180 giorni.

Dal raffronto della tabella delle tasse sui contratti di borsa riguardanti titoli e valori annessa al ricordato regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, con la sostitutiva tabella A allegata al presente disegno di legge, emerge quanto segue:

Nessuna variante, come ovvio, per quanto riguarda i contratti a contanti, per ciò che concerne i contratti a termine o di riporto è stata invece moltiplicata, rispettivamente, per due o per tre, a seconda della durata non eccedente i 90 o i 135 giorni, la vecchia tariffa applicata per i contratti fino a 45 giorni. Con l'occasione è stato esteso anche per quelli a termine il trattamento tributario speciale pei *contratti di borsa conclusi direttamente tra aziende di credito e privati*, finora previsto soltanto per i contratti a contanti fissando per gli stessi, aliquote intermedie tra quelle contemplate per i contratti conclusi direttamente tra i contraenti e quelle contemplate per i contratti conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al regio decreto legislativo 20 dicembre 1932, n. 1607.

Per le tasse sui contratti di borsa concernenti merci e derrate, è stata predisposta la tabella B completamente nuova in quanto nel 1946, quando venne emesso il decreto legislativo 420, le borse merci non funzionavano, la tabella però è compilata con criteri analoghi a quelli usati per i contratti riguardanti titoli e valori.

I contraenti vengono specificati in tre categorie a seconda che i mercati siano stipulati direttamente tra agenti di borsa, tra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida o con l'intervento di una delle due categorie suddette. La tassa è applicata nella stessa misura dei contratti in titoli o valori, soltanto che viene usato rispetto al valore delle contrattazioni il metodo a scaglioni (tassa unica fino a due milioni doppia o tripla, rispettivamente fino a 4 e 6 milioni, fissa oltre i 6 milioni). Re-

lativamente alla durata del contratto, stabilita la misura per quelli non eccedenti i 60 giorni la tassa viene rispettivamente raddoppiata o triplicata a seconda che la durata stessa non superi i 120 e i 180 giorni. Tanto per i contratti in titoli e valori che per quelli in merce la tassa mantiene inalterato il divario esistente dall'imposta sulle anticipazioni, surrogatoria, come noto, del bollo e registro.

Alla riscossione delle tasse in oggetto, in attesa della prevista istituzione dei valori bollati occorrenti, verrà provveduto nel modo consueto e cioè con l'integrazione mediante applicazione di marche, dei fissati bollati attualmente in uso.

I precedenti legislativi in materia risalgono alla legge 20 marzo 1913, n. 272 « riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa » che nell'articolo 50 sanciva il principio per cui, ove i contratti di riporto o a termine fossero stipulati per un periodo maggiore di 40 giorni, si dovesse appunto applicare, nei rapporti della tassa, non quella sui contratti ma quella sulle anticipazioni contro deposito e pegno. Sostanzialmente, fra i due tipi di operazioni c'è questa differenza: nei contratti di borsa a termine od a premio ed anche nei riporti c'è sì una precisa obbligazione di scambio di titoli con danaro, ma l'esecuzione è rimandata alla scadenza e non comporta in molti casi tale scambio, invece l'anticipazione presuppone la contestuale consegna dei titoli e dei danari.

Alla legge del 1913, hanno fatto seguito diversi provvedimenti che hanno la seguente cronologia:

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, avente lo scopo di revisionare, coordinare e riunire le disposizioni fino allora in vigore sui contratti di borsa;

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, al titolo « Legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro » che all'articolo 20 fissa la misura e le norme di applicazione della tassa sulle anticipazioni;

Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, all'oggetto « Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute », che fissa le norme e modalità per la liquidazione dei

contratti nei confronti del contraente inadempiente;

Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, che modifica la tariffa già stabilita dalla ricordata legge 3278 del 1923;

Regio decreto legislativo 19 agosto 1943, n. 738 che, al titolo II, cap. 1, modifica la misura dell'imposta sulle anticipazioni;

Decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, modificante ancora la misura della tassa sui contratti di borsa, ed infine,

il Decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420 attualmente in vigore, al titolo: « Imposte in surrogazione del bollo e del registro » revisionante tutta la materia in proposito, ed rilevante, fra l'altro, la durata dei contratti a termine da 40 a 45 giorni.

Il susseguirsi di tali provvedimenti, le interferenze degli uni sugli altri, la loro conseguente frammentarietà, gli sviluppi e i nuovi termini assunti dai contratti di titoli e valori, la ripresa del mercato a termine sulle merci, non sufficientemente ordinato dalla legge, consigliano di effettuare una opera di revisione, di coordinamento e di integrazione delle norme tributarie vigenti in materia ed a ciò tende appunto l'articolo 4 proposto nel presente disegno di legge con il quale viene data delega legislativa al Governo, assistito da apposita Commissione parlamentare, per l'emanazione,

entro un anno, di conclusive disposizioni al riguardo.

Essendo l'oggetto limitato, con ben determinati principi ed essendone fissato il termine di esecuzione, riteniamo ciò possibile in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

Onorevoli colleghi,

La maggioranza della Commissione nel proporre l'approvazione del disegno di legge, avendo rilevato che, con l'introduzione nella tabella A, della nuova voce per i « contratti conclusi fra i banchieri e i privati » diverrebbe discutibile e formerebbe materia di controversia l'applicazione dell'articolo 7 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, che richiede, per beneficiare delle speciali norme relative alla liquidazione di contratti a termine, riporti, ecc., nei confronti dei contraenti inadempienti, fra le altre condizioni, anche quella dell'applicazione della tassa con la tariffa dei « contratti conclusi direttamente fra le parti », ha ritenuto proporre al vostro giudizio ed alla vostra approvazione l'articolo aggiuntivo 3-bis che modifica opportunamente il testo della legge surricordata.

È proposta infine l'abolizione dell'articolo 5 ritenuto superfluo.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto è portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.

Art. 2.

La tabella delle tasse sui contratti di Borsa annessa al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, è sostituita dalle tabelle allegate *A* e *B* alla presente legge.

Art. 3.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma delle tabelle allegate *A* e *B* alla presente legge saranno istituiti con decreto presidenziale i valori bollati ulteriormente occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 3-bis.

Per i contratti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, sarà corrisposta la tassa stabilita nella tabella *A* annessa alla presente legge per i contratti conclusi direttamente tra le parti o fra i banchieri ed i privati.

Art. 4.

*Identico.*

anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributarie vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

*Soppresso.*

N. B. — Le seguenti tabelle *A* e *B* sono identiche.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

SPECIFICAZIONE DEI CONTRAENTI	SPECIE DEL CONTRATTO								Annotazioni
	Contratti a termine la cui durata non ecceda		Contratti di riporto la cui durata non ecceda		Contratti a termine la cui durata non ecceda		Contratti di riporto la cui durata non ecceda		
	45 giorni	90 giorni	135 giorni	45 giorni	90 giorni	135 giorni	45 giorni	90 giorni	
	Contratti a contanti. Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000	Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000		Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000		Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000			
a) conclusi direttamente fra i contraenti . . . . . L.	8	20	40	60	15	30	45		
b) conclusi fra i banchieri ed i privati . . . . .	6	18	36	54	12	24	36		Per i contratti a contanti di cui alle lettere a) b) e d) aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la tassa è ridotta a metà.
c) conclusi fra agenti di cambio . . . . . »	1	2	4	6	2	4	6		
d) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607. . . . . »	5	15	30	45	8	16	24		

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

## TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

SPECIFICAZIONE DEI CONTRAENTI	SPECIE DEL CONTRATTO																
	A CONTANTI				A TERMINE												
	di durata non eccedente i 60 giorni				di durata non eccedente i 120 giorni				di durata non eccedente i 180 giorni								
	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	
a) direttamente tra le persone ammesse a ne- goziare al mercato uffi- ciale (agenti di Borsa).	20	40	60	120	60	120	180	300	120	240	360	600	120	240	360	600	900
b) direttamente tra i con- traenti ammessi a ne- goziare alle grida. . .	40	80	120	240	120	240	360	600	240	480	720	1200	360	720	1080	1800	1800
c) tramite o con l'inter- vento delle persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o delle persone ammesse a negoziare alle grida.	60	120	180	360	180	360	540	900	360	720	1080	1800	540	1080	1620	2700	2700